



Numero registro generale 26137/2021

Numero sezionale 2587/2026

Numero di raccolta generale 24851/2026

Data pubblicazione 30/08/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Guido Mercolino

Presidente

Luigi Abete

Consigliere

Luciano Varotti

Consigliere Rel.

Eleonora Reggiani

Consigliere

Aldo Ruggiero

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

APPALTO	OPERE
PUBBLICHE	

Ud.10/06/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n° **26137** del ruolo generale dell'anno **2021**,

proposto da

Consorzio [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), in persona del Presidente, Avv. [REDACTED], con sede in Catanzaro alla Via [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] del foro di Catanzaro (c.f.: [REDACTED] - Fax n. [REDACTED] - PEC: [REDACTED]) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell'avv. [REDACTED] del Foro di Roma (c.f.: [REDACTED] - Fax n. [REDACTED] - PEC: [REDACTED]), alla Via [REDACTED], giusta Determina Dirigenziale n. 119 del 04/10/2021 nonché procura in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

Fallimento della [REDACTED] **s.p.a.** (C.F. [REDACTED] e P.IVA [REDACTED]), in persona dei Curatori p.t. Prof. Avv. [REDACTED] e Dott. [REDACTED], domiciliati in Roma, Via [REDACTED], rappresentata e difesa - in virtù del provvedimento reso dal G.D. del Tribunale Fallimen-



tare di Lecce in data 28.10.2021 - giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] - PEC [REDACTED] - fax [REDACTED]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [REDACTED]

Controricorrente

nonché

[REDACTED] [REDACTED] **s.p.a.** (cod. fisc. [REDACTED] e part. IVA [REDACTED]), così modificata la denominazione sociale di [REDACTED] s.p.a. che, giusto provvedimento autorizzativo IVASS di cui alla delibera n. 105 del 18.6.2013, prot. [REDACTED], è divenuta conferitaria, con effetto 1.7.2013, del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l'Italia di [REDACTED] SpA, con tutti i relativi rapporti giuridici, per atto 28.6.2013 a rogito Notaio [REDACTED] di [REDACTED] rep. n. 18.568/5.996, con contestuale modifica della propria denominazione in [REDACTED] SpA, con sede legale a [REDACTED] ([REDACTED] via [REDACTED] in persona del procuratore speciale (in forza di procura a rogito Notaio [REDACTED] di [REDACTED] del 9.6.2020, rep. 98357, racc. 17006, registrata all'Agenzia delle Entrate di Trieste il 16.6.2020 al n. 4130, serie 1T) avv. [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro, via [REDACTED], in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso, il quale ai sensi degli artt. 37, comma 6, lett. q), Decreto Legge n. 98/2011, e 125, I comma, c.p.c., indica qui di seguito il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il proprio numero di fax ed il proprio codice fiscale PEC: [REDACTED] [REDACTED] Fax [REDACTED] - Cod. Fisc. [REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, [REDACTED] - [REDACTED] nello studio legale dell'avv. [REDACTED].

Controricorrente

nonché



Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (C.F. 97099470581) in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), per il ricevimento degli atti, FAX [REDACTED] e PEC [REDACTED], presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12.

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 299 depositata l'11 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dal consigliere Luciano Varotti.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Catanzaro, riuniti tre giudizi pendenti tra le parti indicate in intestazione, accoglieva parzialmente le domande dell'appaltatore [REDACTED] s.p.a. (cessionaria del ramo d'azienda di [REDACTED], s.p.a.) avverso il committente Consorzio [REDACTED] e, risolvendo il contratto d'appalto del 16 febbraio 1988 (avente ad oggetto la costruzione delle opere di presa e vasca di demodulazione del fiume Simeri) per inadempimento del committente, condannava il Consorzio a risarcire ad [REDACTED] euro 319.796,81, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 28 dicembre 1999, a titolo di lucro cessante pari al 10% dei lavori non eseguiti; condannava [REDACTED] ed [REDACTED] s.p.a. (garante dell'appaltatore) a restituire al Consorzio euro 773.348,86, pari all'anticipazione corrisposta dalla Stazione appaltante, oltre agli interessi legali dall'11 luglio 2002 (data della domanda); disattendeva la domanda di manleva proposta dal Consorzio contro il delegante Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in quanto l'inadempimento era imputabile solo al Consorzio.



2.- La Corte d'appello di Catanzaro, adita con appello principale da [REDACTED] e con impugnazione incidentale dal Consorzio (nel quale si costituivano tardivamente [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] S.p.A., conferitaria della prima), li rigettava entrambi, nella contumacia di [REDACTED] s.p.a.

Osservava la Corte, quanto all'appello incidentale e per quello che qui ancora rileva, che il primo motivo di gravame (col quale il Consorzio lamentava il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito dell'appaltatore e l'arbitraria liquidazione del lucro cessante nella misura del 10%) era infondato, sia per la genericità del richiamo alla missiva del 23 agosto 1988, sia perché la domanda di restituzione era fondata sulla sospensione dei lavori, disposta in attesa dell'approvazione della variante.

Quanto alla liquidazione del lucro cessante, la Corte riteneva legittima l'applicazione del 10% sul residuo corrispettivo, secondo l'indirizzo di legittimità.

Era infondato anche il terzo motivo di appello incidentale.

Il Consorzio aveva dedotto che la domanda di restituzione dell'anticipazione versata all'appaltatore non era fondata sulla risoluzione contrattuale, ma su un titolo diverso, ossia sulla revoca prevista dall'art. 3 del d.m. 25 novembre 1972, con la conseguenza che gli interessi legali sulla restituzione dell'anticipazione dovevano decorrere, secondo la norma citata, dal 16 aprile 1987, data di esecuzione del versamento.

Tuttavia, l'appellante non aveva contestato la sentenza nella parte in cui predicava che la ripetizione dell'anticipazione rientrava tra gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto.

Secondariamente, la revoca dell'anticipazione costituiva, secondo l'art. 3 del d.m. 25 novembre 1972, una facoltà della PA.

In terzo luogo, il Consorzio non si era avvalso della norma citata, ma aveva ritenuto di revocare l'anticipazione e di proporre azione in giudizio



onde ottenerne la restituzione *"solo in esito alla domanda di risoluzione spiegata dall'Impresa"*.

Da ultimo, nel formulare la domanda di restituzione il Consorzio aveva chiesto gli interessi dal 16 aprile 1987 *"o dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia"*, con la conseguenza che del tutto correttamente il Tribunale aveva applicato l'art. 2033 cod. civ. e fatto decorrere gli interessi dalla domanda del Consorzio (11 luglio 2002), non potendosi ritenere che l'appaltatore fosse in malafede al momento della ricezione dell'anticipo.

3.- Ricorre per cassazione il Consorzio affidando il gravame a tre motivi illustrati da memoria.

Resistono il Fallimento della [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a. (solo in relazione al terzo mezzo di gravame) ed il Ministero delle politiche agricole e forestali con distinti controricorsi, chiedendo la reiezione dell'impugnazione.

[REDACTED] ha depositato memoria illustrativa.

La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da [REDACTED] s.p.a. a pagina 17 del controricorso, nel quale deduce che l'impugnazione sarebbe stata notificata a mezzo di messaggio p.e.c. privo di relata di notifica.

L'eccezione è infondata, in quanto le ipotesi di nullità della notificazione degli atti giudiziari a mezzo p.e.c., previste dall'art. 11 della legge 21 gennaio 1994 n° 53, vanno lette in combinato disposto con l'art. 156 del cod. proc. civ., con la conseguenza che ove la notifica, dotata dei requisiti formali indispensabili, abbia raggiunto lo scopo, la nullità non può essere pronunciata.



Nel presente caso, il messaggio p.e.c., pur essendo privo della relazione di notificazione prevista dall'art. 3-*bis*, quinto comma, della legge n° 53/1994, contiene nondimeno il ricorso e la procura e proviene dall'indirizzo p.e.c. del difensore che ha assistito il Consorzio nella fase di appello: elementi che hanno sicuramente reso edotti i destinatari (come in effetti è avvenuto) del fatto che si trattava dell'impugnazione proposta avverso la sentenza d'appello.

D'altra parte, [REDACTED] si è doluta solamente della mancanza, nel messaggio p.e.c., della relata di notifica (peraltro presente nel fascicolo d'ufficio del pct: file: "[REDACTED].pdf" e "[REDACTED].pdf"), ma senza prospettare alcuna lesione del proprio diritto di difesa, che, per contro, appare pienamente esercitato.

Giova, da ultimo, osservare che con Cass., sez. II, 18 aprile 2019, n° 10841 (con menzione di altro precedente), sebbene in tema di notifica di sanzioni amministrative, è stato deciso che qualora la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell'Amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale e sulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra mera irregolarità ed è priva di effetti invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo: principio che, *mutatis mutandis*, pare applicabile anche al caso in esame.

Si passa, pertanto, al merito dei motivi.

5.- Col primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2935 cod. civ. e nullità della sentenza per "*omessa e/o insufficiente motivazione*".

La Corte avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione (sollevata dal Consorzio) del diritto di [REDACTED] al risarcimento del danno da lucro cessante, sull'erroneo rilievo che l'appaltatore aveva messo in mora il Consorzio committente con missiva del 28 dicembre 1999, mentre [REDACTED] "*avrebbe potuto agire già alla data del 23 agosto 1988, corrispondente all'ultima*



missiva di posizione assunta, da essa impresa, dopo le note del 18 maggio 1988 ed 8 luglio 1988".

6.- Il motivo è inammissibile sia perché non censura adeguatamente la *ratio decidendi*, sia perché è generico e privo chiarezza.

La Corte, infatti, ha osservato che il Tribunale aveva fissato il termine di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante al 12 settembre 1990, data della sospensione dei lavori, e lo aveva poi ritenuto interrotto in virtù della diffida e messa in mora di [REDACTED] del 28 dicembre 1999 (sentenza pagina 33).

Tanto premesso, la Corte ha poi osservato che il primo motivo di appello sul punto aveva genericamente richiamato una missiva del 23 agosto 1988 e che il danno era derivato dalla sospensione dei lavori, in attesa della perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria a causa della Stazione appaltante.

Ora, giusto o sbagliato che fosse il percorso motivazionale della Corte, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente censurarlo.

Per contro, il ricorrente vuole che il termine di decorrenza della prescrizione sia fissato al 23 agosto 1988, asserendo – in modo apodittico e scarsamente comprensibile – che *"l'Impresa avrebbe potuto agire già alla data del 23 agosto 1988, corrispondente all'ultima missiva di posizione assunta, da essa impresa, dopo le note del 18 maggio 1988 ed 8 luglio 1988"* (ricorso pagina 13), aggiungendo – in modo altrettanto generico e scarsamente intellegibile – che l'art. 2935 cod. civ. *"non può che essere interpretato nel senso di far coincidere il dies a quo con il momento in cui oggettivamente si manifestano le condizioni necessarie e sufficienti per rendere percettibile alla parte danneggiata la sussistenza dello svantaggio"* (ricorso pagina 14).

Peraltro, giova rammentare che la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno (che può essere azionato indipendentemente dalla risoluzione: art.



1453 cod. civ.) sorge nel momento in cui si è verificato l'evento derivante dall'inadempimento contrattuale.

Nel presente caso, l'evento lesivo (consistente nella perdita dell'utile d'impresa) è stato correttamente ricollegato dalla Corte di merito alla sospensione dei lavori, disposta al fine di procedere alla variante, che, a sua volta, si rese necessaria onde rimediare alle carenze progettuali del committente.

Tale snodo logico, del tutto corretto, non è stato aggredito dal Consorzio, con la conseguente inammissibilità del motivo.

7.- Col secondo mezzo il Consorzio si duole della violazione e dell'errata interpretazione dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n° 2248, allegato F, e della violazione dell'art. 2697 cod. civ.

La Corte avrebbe erroneamente confermato la liquidazione del danno da lucro cessante liquidandolo nella misura del dieci per cento in base all'art. 345 della legge n° 2248/1865, applicabile, però, solo nell'ipotesi di risoluzione dell'appalto unilateralmente disposta dalla PA, e così disapplicando l'art. 2697 cod. civ.

8.- Il motivo è infondato.

L'appalto è stato risolto per inadempimento della Stazione appaltante.

Le varie norme che nel corso del tempo hanno disciplinato lo scioglimento del contratto d'appalto per cause di forza maggiore oppure per volontà o per inadempimento della parte pubblica committente hanno tradizionalmente previsto un criterio forfettario di compensazione del lucro cessante dell'appaltatore.

L'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n° 2248, allegato F, prevede, infatti, che nel caso di risoluzione *ad nutum* dell'appalto l'esecutore delle opere abbia diritto (oltre al pagamento dei lavori eseguiti) al "*decimo dello importare delle opere non eseguite*".

L'art. 10, ottavo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 prevede che in caso di tardiva consegna dei lavori attribuibile alla PA, l'appaltatore



può chiedere di recedere dal contratto ed ottenere (in caso di accoglimento dell'istanza) il rimborso delle spese sostenute per il contratto (indicate nel precedente art. 9) e *"un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute"* ragguagliato ad una percentuale variabile.

L'art. 41 dello stesso d.P.R. prevede che nel caso di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici (sopra citato), l'appaltatore abbia diritto al pagamento del decimo sulle opere non eseguite *"calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di base al contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti"*.

L'art. 25 della legge Merloni, 11 febbraio 1994 n° 109, prevede che *"[l]a risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto"*.

Medesima regola è prevista dall'art. 37-septies della stessa legge, per il caso di risoluzione della concessione di lavori pubblici (disciplinata dallo art. 19, secondo comma) per inadempimento del concedente o per revoca della concessione per pubblico interesse: anche in tale ipotesi l'appaltatore è compensato mediante *"un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario"*.

Stessa percentuale è prevista dall'art. 132, quinto comma, del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163, il quale, nell'ipotesi di risoluzione dell'appalto a causa delle varianti necessarie, stabilisce che *"[l]a risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto"* e dall'art. 134, secondo comma, del citato d.lgs., per l'ipotesi di recesso della PA dall'appalto.



Regola analoga a quella prevista dall'art. 37-*septies* della legge Merloni è prevista dall'art. 158 del menzionato d.lgs. n° 163/2006, il quale prevede che “[q]ualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: (...) c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario”.

Identica previsione è dettata dall'art. 176, quarto comma, del d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e dall'art. 123 del d.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 per l'appalto.

La medesima percentuale, sempre pari al dieci per cento, è poi prevista da varie norme che disciplinano l'utile dell'appaltatore (ad es. art. 20 del d.m. 29 maggio 1895; art. 15 dell'allegato tecnico previsto dall'art. 2-bis, primo comma, del d.lgs. 20 agosto 2002 n° 190; art. 15 dell'allegato XXI al d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163; art. 32, secondo comma, d.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207).

In conclusione, tenuto conto del complesso delle norme sopra citate, la decisione della Corte – secondo la quale il danno da lucro cessante, derivato dalla mancata esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, “può essere legittimamente liquidato riconoscendo – in corrispondenza al parametro valido nel caso di recesso – una percentuale di utile pari al dieci per cento del residuo corrispettivo” (sentenza pagina 34) – appare meritevole di adesione, in quanto la percentuale predetta costituisce un parametro previsto dalla legge e diretto a compensare l'appaltatore per l'ipotesi di scioglimento del contratto non a lui riconducibile.

Non sembra, invece, condivisibile il contrario orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. stato, sez. II, 28 maggio 2021, n° 4102, con menzione di altri precedenti), il quale esclude che, nel caso di sciogli-



mento dell'appalto non attribuibile all'appaltatore, il parametro del dieci per cento possa essere assunto come criterio di liquidazione della perdita dell'utile d'impresa, sul duplice rilievo che il ristoro del pregiudizio ha natura non indennitaria, ma risarcitoria, e che esso potrebbe comunque produrre in favore dell'impresa un risultato più vantaggioso dello stesso impiego del capitale, con conseguente mancanza di interesse dell'esecutore dei lavori a provare un danno eventualmente inferiore alla liquidazione forfettaria.

Tale orientamento, infatti, trascura di considerare che l'applicazione della percentuale sugli utili persi è diretta a tutelare l'appaltatore ed a tenerlo indenne proprio in ragione del fatto che lo scioglimento contrattuale non è dipeso da lui: evenienza che giustifica l'adozione di un metro minimale di risarcimento, che peraltro non è fisso ed inderogabile, costituendo un riferimento equitativo per la quantificazione del lucro cessante subito dall'imprenditore.

Esso, dunque, può essere disatteso ove l'appaltatore dimostri una perdita maggiore o la Stazione appaltante una minore (non appaiono invece invocabili i precedenti indicati a pagina 34 della sentenza gravata, dato che il tema dell'applicazione del dieci per cento quale criterio risarcitorio non costituiva oggetto di impugnazione).

Tale conclusione, infine, si appalesa aderente all'indirizzo giurisprudenziale già seguito da questa Corte (Cass., sez. I, 1° febbraio 1995 n° 1114 e, più recentemente, Cass., sez. I, 2 maggio 2023, n° 11361).

9.- Con la terza doglianza, articolata in tre profili, il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 1458 cod. civ.

In base ad un primo profilo (paragrafo III-A del ricorso), la domanda di restituzione degli acconti sul corrispettivo non era stata formulata sulla base della risoluzione del contratto, ma ai sensi dell'art. 3 del d.m. 25 novembre 1972, richiamato dalla polizza assicurativa, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi dal 16



aprile 1987, data di versamento dell'anticipo, come previsto dalla citata norma.

Stando al secondo profilo (paragrafo III-B del ricorso), la risoluzione dell'appalto avrebbe effetto retroattivo, come previsto dall'art. 1458 cod. civ., senza che abbia alcun rilievo lo stato di buona o malafede della parte tenuta alla restituzione, come invece prevedono le norme sulla ripetizione dell'indebito, non richiamate da quelle sulla risoluzione.

Secondo un terzo profilo (paragrafo III-C), l'anticipazione sarebbe incompatibile con lo stato di buona fede dell'appaltatore, ravvisato dalla Corte, dato che quest'ultimo aveva prestato polizza fideiussoria per la restituzione: adempimento equivalente alla presa d'atto che l'importo ricevuto non costituiva un corrispettivo, ma una erogazione provvisoriamente corrisposta.

10.- Il mezzo è infondato.

Pur dovendosi registrare una diversità di orientamenti giurisprudenziali, il Collegio ritiene di aderire a quello espresso da Cass., sez. I, 20 marzo 2018, n° 6911 (sebbene reso in materia di intermediazione finanziaria e non di appalto), a mente del quale la risoluzione del contratto produce un effetto liberatorio in relazione alle obbligazioni ancora da eseguire ed un effetto restitutorio in relazione alle prestazioni già eseguite.

Il canone cui occorre fare riferimento è, dunque, quello dell'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria nata a seguito della risoluzione del contratto genera interessi dal pagamento se l'*accipiens* era in mala fede, oppure dal giorno della domanda se egli era in buona fede.

La buona fede all'atto della ricezione di una anticipazione sul corrispettivo, ovviamente, si deve necessariamente presumere, a meno che si ritenga – ma la soluzione non appare condivisibile – che i contraenti debbano sempre considerare l'eventualità di una futura risoluzione contrattuale.



Dunque, il credito per la restituzione dell'anticipazione versata dalla PA doveva essere restituito maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda (come statuito dalla Corte): è, infatti, da tale data che l'appaltatore non poteva più ritenersi in buona fede nel trattenere la somma predetta.

D'altra parte, un correttivo al principio previsto dall'art. 2033 cod. civ. (restituzione di quanto percepito indebitamente con interessi dal giorno del pagamento) può essere introdotto – secondo Cass., sez. I, 8 gennaio 2025, n° 423 – ove si verifichi una compromissione del sinallagma restitutorio ed una parte contrattuale sia tenuta a restituire quanto percepito a partire da un momento diverso da quello della controparte, in modo da provocare un ingiustificato arricchimento dell'un contraente nei confronti dell'altro.

Questa ipotesi, tuttavia, non ricorre assolutamente nel caso di specie, in quanto non vi sono nella fattispecie contrapposte obbligazioni restitutorie da coordinare sinallagmaticamente, ma vi è invece la sola obbligazione di ██████ tenuta a restituire l'acconto ricevuto.

Non ha, poi, alcun rilievo il d.m. 25 novembre 1972 (*"Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627"*), il quale – pur essendo in vigore alla data di inizio dell'esecuzione dell'appalto in ragione delle ripetute proroghe del termine previsto dall'art. 4 (da ultimo sino al 31 dicembre 1988, ex d.m. 4 dicembre 1987) – non era applicabile alla fattispecie, perché la revoca dell'anticipazione prevista dall'art. 3 è disciplinata per il caso di irregolare prosecuzione di un appalto in corso e non per l'ipotesi di sua risoluzione.

E tanto meno ha rilievo il fatto che il Consorzio abbia ancorato la domanda di restituzione all'erroneo richiamo del d.m. citato o che abbia chiesto la decorrenza degli interessi *"dalla data del 16 aprile 1987"*, ag-



giungendo anche *"dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia"*.

11.- In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese.

Per la liquidazione di esse – fatta in base al valore indeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014 – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

p.q.m.

la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno dei resistenti, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed oltre ad euro 200,00 per esborsi, quanto agli altri resistenti; oltre – per tutti – al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2026, nell'adunanza camerale della prima sezione.

Il presidente
Guido Mercolino

